

CONCORSI PUBBLICI: Concorso per posti di ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare - Esclusione - Per la presenza di due tatuaggi - In zona non coperta dalla tuta ginnica - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

Tar Lazio - Roma, Sez. I bis, 22 ottobre 2021, n. 10873

"[...] non c'è dubbio che un tatuaggio costituisca un'alterazione acquisita della cute. La questione consiste nel vedere se, in concreto, esso rappresenti una di quelle imperfezioni e infermità che - secondo la normativa di settore, a partire dall'art. 582, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - sono causa di non idoneità al servizio militare. (...) Nella variegata platea dei precedenti il Consiglio ha ritenuto che la presenza di un tatuaggio sia di per sé un elemento neutro, nella considerazione del quale occorre riconoscere rilievo particolare al fatto della visibilità: quando questa manchi, l'alterazione cutanea non può porre in discussione il decoro dell'Amministrazione e neppure, non costituendo fattore di riconoscimento, è suscettibile di mettere in pericolo l'incolumità o la vita dell'interessato. Pertanto, quando la visibilità non venga obiettivamente riscontrata e il tatuaggio, per le sue intrinseche caratteristiche, non costituisca fattore deturpante, né sia indice di personalità abnorme o deviante, la sua riscontrata presenza non costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura selettiva [...].

[...] l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza [...] ritiene che siano individuabili due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità:

a) quella della presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la particolare sede o natura ovvero il contenuto del tatuaggio;
b) quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall'uniforme, per la loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

- è stato, inoltre, chiarito che nella prima fattispecie "l'amministrazione si limita ad un accertamento tecnico di un fatto a cui la norma ricollega automaticamente un predeterminato effetto", mentre nella seconda "effettua un giudizio connotato da un'ampia discrezionalità tecnica [...]".

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso per l'ammissione quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare, indetto dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con decreto del 23 novembre 2020 – perché, in occasione della visita per l'accertamento

dei requisiti psicofisici, è stata riscontrata la presenza di *“tatuaggi coscia destra e sinistra sopra al ginocchio visibili su divisa ginnica non compatibili”* e, all’esito del riesame eseguito dalla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, sono stati rilevati parimenti *“TATUAGGI COSCIA DESTRA E SINISTRA NON COMPATIBILI”*;

- con ordinanza n. 7892 del 5 luglio 2021, la Sezione ha disposto una verifica, della quale è stata incaricata la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, operante nell’ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell’Esercito, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione;

- in particolare, è stato demandato alla predetta Commissione il compito di provvedere *“all’accertamento delle caratteristiche dei tatuaggi”* e di formulare *“le proprie conclusioni in ordine alla compatibilità dei medesimi tatuaggi con quanto prescritto all’articolo 10, comma 5, lett. c), punto 1), del bando di concorso”*;

- con atto di motivi aggiunti, depositato il 30 luglio 2021, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria del concorso, approvata il 30 maggio 2021;

- in data 1° ottobre 2021 è stata acquisita al fascicolo processuale la relazione conclusiva della verifica, dalla quale risulta che: (i) in occasione della visita svolta dalla Commissione medica di verifica di Ancona, appositamente delegata, è stata accertata *“in zona sovrarotulea bilaterale a circa 5 cm. dal margine superiore della rotula, presenza di tatuaggi di colore scuro con scritta in corsivo rispettivamente “Panta” a sin. e “Rei” a dx rispettivamente delle dimensioni di cm 8 x cm 3 a sin, e 4,5 cm x 4 cm a destra”*; (ii) sulla scorta di questi elementi, la Commissione medica interforze di seconda istanza ha evidenziato che *“i tatuaggi riscontrati in sede sovrarotulea bilaterale, sono visibili in divisa ginnica (pantaloncino a metà coscia)”* e ha concluso per l’inidoneità del ricorrente quale allievo ufficiale in ferma prefissata, in base all’articolo 10, comma 5, lett. c), punto 1), del bando di concorso e al Regolamento sull’uniforme dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare, in base al quale – secondo quanto riportato dalla medesima Commissione – *“È vietato qualsiasi tatuaggio, in qualsiasi parte del corpo, che abbia contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possa portare discredito alle Istituzioni dello Stato e alle FF.AA.. Sono tollerati tatuaggi, non ricadenti nelle suddette tipologie, che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad es. l’Uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’Uniforme da ginnastica per gli Allievi, l’Uniforme da combattimento in versione estiva con maglietta verde oliva)”*;

- alla camera di consiglio del 13 ottobre 2021 la causa è stata chiamata e discussa e, previo avvio alle parti della possibile decisione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, è stata infine trattenuta in decisione;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare, ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti siano infondati, in quanto:

- l'articolo 10, comma 5, lett. c), punto 1), del bando di concorso stabilisce che, in occasione della visita medica generale preliminare, *“la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)”*;

- la giurisprudenza ha, al riguardo, da tempo chiarito che *“non c'è dubbio che un tatuaggio costituisca un'alterazione acquisita della cute. La questione consiste nel vedere se, in concreto, esso rappresenti una di quelle imperfezioni e infermità che - secondo la normativa di settore, a partire dall'art. 582, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - sono causa di non idoneità al servizio militare. (...) Nella variegata platea dei precedenti il Consiglio ha ritenuto che la presenza di un tatuaggio sia di per sé un elemento neutro, nella considerazione del quale occorre riconoscere rilievo particolare al fatto della visibilità: quando questa manchi, l'alterazione cutanea non può porre in discussione il decoro dell'Amministrazione e neppure, non costituendo fattore di riconoscimento, è suscettibile di mettere in pericolo l'incolumità o la vita dell'interessato. Pertanto, quando la visibilità non venga obiettivamente riscontrata e il tatuaggio, per le sue intrinseche caratteristiche, non costituisca fattore deturpante, né sia indice di personalità abnorme o deviante, la sua riscontrata presenza non costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura selettiva (cfr. in termini, per fattispecie molto simili, Cons. Stato, IV Sez., 24 febbraio 2011, n. 1200; Id., 2 marzo 2011, n. 1352; Id., 20 dicembre 2011, n.6761; Id., 28 febbraio 2012, n. 1114)”* (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6084);

- più in dettaglio, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. II, 29 dicembre 2020, n. 8459) ritiene che siano individuabili due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità:

a) quella della presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la particolare sede o natura ovvero il contenuto del tatuaggio;

b) quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall'uniforme, per la loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

- è stato, inoltre, chiarito che nella prima fattispecie *“l'amministrazione si limita ad un accertamento tecnico di un fatto a cui la norma ricollega automaticamente un predeterminato effetto”*, mentre nella seconda *“effettua un giudizio connotato da un'ampia discrezionalità tecnica”* (Cons. Stato, Sez. II, 11 dicembre 2020, n. 7918);

- nel caso oggetto del presente giudizio, il tatuaggio presente sulla cute del candidato ricorrente, secondo quanto accertato in esito alla verifica, è visibile con la divisa ginnica;

- la visibilità del tatuaggio integra, per ciò solo, la causa di non idoneità al servizio militare posta alla base dell'impugnato provvedimento di esclusione, mentre non colgono nel segno gli argomenti con i quali il ricorrente allega l'assenza di ogni valore simbolico negativo dell'iscrizione, atteso che, come detto, la presenza di un tatuaggio visibile costituisce una circostanza oggetto di un mero accertamento di fatto, senza che sia richiesta all'Amministrazione alcuna valutazione in merito al contenuto del tatuaggio stesso;

- deve, ancora, aggiungersi che non rileva la disponibilità manifestata dal ricorrente alla rimozione del tatuaggio, atteso che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, nella fattispecie devono trovare applicazione i principi del *tempus regit actum* e di *par condicio* tra i candidati, in base ai quali i requisiti fisici devono essere accertati al momento dell'apposita visita effettuata nell'ambito della selezione e, conseguentemente, non può essere presa in considerazione la rimozione del tatuaggio avvenuta in un momento successivo (Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2019, n. 6640);

- in questa prospettiva la giurisprudenza ha ritenuto *“che spetti all'interessato dimostrare che, al momento dell'accertamento svolto dall'Amministrazione, fosse già ultimata la procedura di rimozione e, conseguentemente, fosse in toto eliminata la percepibilità visiva del tatuaggio, difettando altrimenti i requisiti psico-fisici per l'assunzione (Sez. IV, ord. 2386/2019)”* (Cons. Stato, n. 6640 del 2019, cit.);

- conseguentemente, la causa di non idoneità è da ritenere sussistente anche nel caso in cui sia riscontrata, al momento della visita concorsuale, la presenza di un tatuaggio in fase di rimozione, ma ancora visibile (Cons. Stato, Sez. II, 1° settembre 2021, n. 6155; Id., Sez. IV, 30 giugno 2021, n. 4925);

- *a fortiori*, pertanto, non assume rilevanza la mera disponibilità del candidato a intraprendere il percorso di rimozione del tatuaggio in un momento successivo alla visita;

Ritenuto in definitiva che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere respinti;

Ritenuto che la natura della controversia sorregga la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente o le persone fisiche comunque citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.